

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.
1. Il Comune di Salussola, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche.

3. Il Comune di Salussola, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare la salute pubblica e l'ambiente, la Città promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.
1. Il Comune di Salussola, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.
1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.
1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 34/93, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione.
1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Salussola.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 7 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cucina dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coperta e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata copertura, non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 9 - Divieti generali.
1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, (ad esclusione degli uccelli in gabbia purché protetti dagli agenti atmosferici) isolati in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e nelle ore notturne, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altri lamenti, la pubblica quiete.
6. Le terrazze o balconi di cui al precedente comma 4 devono in ogni caso essere tali da poter garantire il benessere psico-fisico dell'animale che ospitano.
7. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
10. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. 10. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, isolati dall'abitacolo del passeggero, se non nel rispetto del vigente codice della strada.
12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.
14. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. 2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibii e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibii, in tutte le loro forme e tipologie.
Art. 11 - Abbandono di animali.
1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.
1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfezione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.
1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, cartelli indicanti il rallentamento di velocità secondo la vigente normativa del Codice della strada.
2. In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di cui si tratta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate (es. rospi) all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Salussola nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda Atap incaricata del servizio.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.
1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli latranti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento contrastanti con i bisogni etologici, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno prelevati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Rifugio Convezionato.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art. 17 - Esposizione di animali.
1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3). Al fine di consentire la vigilanza sul rispetto di tale divieto l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione. Il divieto viene meno nel caso in cui agli animali venga garantito uno spazio adeguato rapportato alle loro dimensioni.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre ripartiti dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano ripartiti dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 34 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari, nel caso esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari, nel caso che l'attività riguarda i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 34 relativo alle dimensioni delle gabbie.

Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo, mostre o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempili, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

3. Nei confronti dei soggetti che contravengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

TITOLO IV - CANI

Art. 19 - Tutela della popolazione canina

1 - Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più cani è responsabile della loro salute e deve garantire loro l'opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare uscite giornaliere.

Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia le caratteristiche indicate al successivo articolo 23.
Chiunque possiede un cane è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia durante la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito.

Art. 20 - Identificazione dei cani

1 - Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 19 luglio 2004 n. 18 l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

2 - Coloro che intendono detenere un cane devono ottenere entro sessanta giorni dalla nascita e prima della cui al primo comma ed in caso di nascita di cuccioli devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita e prima della Sanitaria Locale.
3 - Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio

4 - L'insosservanza delle disposizioni di cui al 2° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 a Euro 232,00.

5 - L'insosservanza delle disposizioni di cui al 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77,00 a Euro 464,00.

Art. 21 - Anagrafe canina informatizzata.

1 A tutti i detentori di un cane, è fatto obbligo di sottoporre il proprio animale (entro 60 giorni dalla nascita) ad identificazione elettronica (microchippatura). Tale intervento viene effettuato presso il Servizio Veterinari della ASL 12 di Biella.

2 All'atto dell'identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila una scheda che dà in copia al proprietario dell'animale.

3. La microchippatura del cane attiva automaticamente l'anagrafe canina. Il proprietario è sollevato dall'obbligo di registrazione in comune. Il costo della microchippatura è a carico del proprietario del cane.

4 - Il costo della microchippatura è a carico del proprietario del cane.
5 - Le pattuglie della Polizia Municipale devono essere dotate di lettori per microchip al fine di costituire deterrente di sensibilizzazione volto ad ottimizzare l'anagrafe canina informatizzata e combattere l'abbandono ed il randagismo. E' alla Polizia Municipale che la L.R. ha demandato il compito di vigilare sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina.

6. Il trasferimento di proprietà, nonché eventuali variazioni di sede di detenzione del cane devono essere comunicati entro 15 giorni al Servizio Veterinario dell'ASL di registrazione. E' possibile, solo per i decessi di cani devono essere comunicati in vigore della L.R. n. 18 del 19.07.2004, darne comunicazione all'ex anagrafe canina comunale che detiene l'archivio cartaceo storico. Tale ufficio provvederà a trasmettere la segnalazione di rito all'ASL competente per territorio. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni anche alla Polizia Municipale del comune dove si ritiene che il cane si sia allontanato.

7. Le spese relative alla cattura e mantenimento in canile del cane di proprietà devono essere adddebitate al proprietario. La tariffa deve essere annualmente definita dalla Giunta Comunale sentito il gestore.

Art. 22 - Divieto di detenzione a catena.
1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 (vedi L. reg. 34/93) e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 23 - Dimensioni dei recinti.
1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base dovrà essere compresa tra gli 8 mq. e i 15 mq. secondo le esigenze dell'animale in rapporto alla mole ed al tipo di cane; il recinto dovrà essere non inferiore a metri quadrati 8, ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio (e, ove sia necessario, anche la apposita museruola) qualora gli animali possano determinare

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani.
1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, dovranno essere individuati, in tutti i quartieri cittadini mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e musseruola, sotto la vigilanza e responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 26 - Accesso negli esercizi pubblici.
1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dai commi 2 e 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Salussola salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi delle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio ed eventualmente la musseruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uso attrezzata esclusivamente.

Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi.
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. La raccolta degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta in involucro richiudibile.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

TITOLO V - GATTI

Art. 28 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. Per "gattara" o "gattaro" si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.

Art. 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.
1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono posti sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Salussola procederà a sporgere querela ai sensi degli articoli 638 e 727 del Codice Penale.

Art. 30 - Colonie feline e gatti liberi.
1. Le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento è costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
2. La Civica Amministrazione, con proprio provvedimento, approva la mappatura delle aree e degli spazi, pubblici e/o privati, in cui vivono le colonie o i gatti liberi riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziate.
3. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cuccie, ecc.).
5. E' vietato, inoltre, innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere apposti, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 31 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi.
1. Il Comune di Salussola riconosce l'attività benefica dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, in seguito all'affidamento di una colonia felina o di gatti liberi, verrà rilasciato apposito tessero di riconoscimento previo accertamento dell'Ufficio Ambiente in collaborazione con le associazioni animaliste cittadine. Il tessero avrà la funzione di riconoscibilità dei predetti soggetti affidatari da parte del Comune di Salussola. Il tessero verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Ambiente.
2. Alla gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. Deve, inoltre, essere consentito l'accesso in zone di proprietà privata. A tal fine detto accesso sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Ambiente che provvederà a concorre alla regolamentazione della attività della gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

Art. 32 - Alimentazione dei gatti.
1. Le Associazioni di tutela e protezione degli animali possono eventualmente rivolgersi alle mense comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. A tale scopo dovranno dotarsi dei processi lavorativi previsti dalla normativa, in regola con l'organo di vigilanza, e stipulare preventivamente con il Comune apposita convenzione.
2. Ulteriori forme di approvvigionamento potranno essere istituite a tale scopo, sempre nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.
3. Le gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per

l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla eventuale pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art. 33 - Detenzione dei gatti di proprietà.

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 34 - Sterilizzazione

1. Il Comune di Salussola concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione.

Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 35 Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi, dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

TITOLO VI - VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

Art. 36 - Detenzione di volatili

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 37 - Dimensioni delle gabbie

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

- per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 38 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi urbanizzati, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto su tutto il territorio **comunale** di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero;
- è fatto obbligo al proprietario degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.

Art. 39 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1 - Gli animali appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.

2. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente regolamento.

3. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali

Art. 40 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capacità inferiore a 30 litri d'acqua.

È vietato l'utilizzo di acquari sfere o comunque con pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali) per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

2. Per l'osservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (comma 6), 22, 23, 24 (comma 2 e 3), 26, 27, 30, 33, 37, 38, 39 e 40 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 42 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alla Polizia Municipale, le Guardie Zoologiche dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie, il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie Provinciali.

Art. 43 - Inumazione di animali

1. È consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 44 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.